ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SINNAI 1-2"

Dirigenza e Segreteria Via Trento, 24 Sinnai - ☏ 070767993-070761032
C.F 92192910922 – C.M. CAIC890004
e-mail: caic890004@istruzione.it - PEC caic890004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icsinnaiunodue.edu.it - Codice Univoco UF8Q4Q

CIRCOLARE n. 31

Anno scolastico 2025-26

Ai Signori Docenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Sito/Bacheca RE

Oggetto: *Frequenza scolastica* e *controllo assenze*

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica da parte degli alunni sono elementi essenziali per la costruzione di un funzionale ambiente di apprendimento.

La frequenza, pertanto, è esercizio di un diritto/dovere da parte dell'alunno e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio.

Il controllo della presenza svolto in raccordo tra scuola e famiglia costituisce, in particolare per i minori, garanzia di sicurezza e protezione per gli alunni ed è un atto dovuto per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e degli abbandoni.

La legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" **prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.**

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*" in cui si **ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale**. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023;

punto 4)

*Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione **al responsabile dell'adempimento dell'obbligo** di istruzione, **il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge*.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "***Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo***".

Limite massimo di assenze per la Scuola secondaria di I grado

Si ricorda che il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e poter dunque essere ammessi alla classe successiva, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti della quota di orario annuale che è obbligatorio frequentare.

In caso contrario, cioè nel caso in cui la percentuale di assenze è pari o superiore al 25%, l'alunno non può essere scrutinato e dovrà ripetere l'attuale classe di frequenza salvo le deroghe per i casi eccezionali, e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Per questo motivo i genitori sono invitati a tenere sotto controllo la situazione in relazione alle ore di assenza effettuate, in modo tale che possano avere sempre aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate dal proprio figlio.

Frequenza irregolare

Il controllo delle assenze degli alunni costituisce una delle operazioni più delicate e più importanti della scuola.

Il coordinatore di classe opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico e individua tempestivamente i casi di FREQUENZA IRREGOLARE.

Ai fini dell'individuazione delle azioni pedagogico-didattiche da porre in atto per contrastare il fenomeno della frequenza irregolare, il controllo delle assenze va, inoltre, costantemente aggiornato negli incontri dei Consigli di classe e interclasse.

Sarà compito infatti del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.

Il coordinatore, in caso di assenze prolungate e/o saltuarie, ma frequenti, contatterà la famiglia dello studente assente e lo segnalerà per iscritto alla dirigente.

Le famiglie sono comunque costantemente informate grazie all'ausilio del registro elettronico.

Si confida nella fattiva collaborazione delle famiglie affinché prestino una particolare attenzione alla frequenza costante e continuativa alle lezioni dei propri figli durante tutti i periodi dell'anno scolastico e giustifichino le assenze in modo puntuale **esclusivamente mediante registro elettronico**.

In allegato:

- legge n. 159/23
- decreto legge 123/23

Sinnai, 25 settembre 2025

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Vincenza Cogotti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993)